



Roma, 9 febbraio 2018

*Protocollo:* 9482/RU

*Rif.:* 139762/RU del 5/12/2017

*Allegati:*

Alla Direzione Centrale Legislazione e  
Procedure Accise ed altre Imposte Indirette

Alla Direzione Centrale Antifrode e  
Controlli

Alle Direzioni Interregionali, Regionali e  
Interprovinciale

Agli Uffici delle Dogane

Al Servizio processi automatizzati

- presso i Distretti regionali e  
interregionali
- presso l'Ufficio acquisti e contratti  
della Direzione interprovinciale

Alla Direzione centrale affari generali e  
coordinamento Uffici dei monopoli

Al Comando Generale della Guardia di  
Finanza

- III Rep. Operazioni
- VII Rep. Servizio Informatica

Ai componenti del Tavolo tecnico  
digitalizzazione accise

e, p.c.:

All'Ufficio del Direttore

All'Ufficio del Vicedirettore – Direttore  
Vicario

Alla Sogei

**OGGETTO:** Digitalizzazione accise. Nuovi controlli in ambito EMCS.

Estensione in esercizio dal 15 febbraio 2018.

PTA 2017 - Intervento 050D5R DOGSO048-07 (EMCS  
Adeguamento Fase 3.3).

Facendo seguito a quanto disposto con la nota in riferimento si comunica che gli esiti della sperimentazione in ambiente di validazione/addestramento non hanno evidenziato criticità tecnico/procedurali **pertanto si conferma la data del 15 febbraio 2018 per l'estensione in esercizio dei nuovi controlli in oggetto.**

Si evidenzia che nella nota in riferimento la condizione C026 e le regole R002 e R080 differivano da quelle correttamente riportate nella versione del 6 dicembre 2017 del manuale utente del Servizio Telematico Doganale utilizzato per la sperimentazione.

Pertanto a parziale rettifica di quanto comunicato con la nota in riferimento nella parte "COSA CAMBIA PER GLI OPERATORI" si riportano di seguito le corrette formulazioni (le modifiche sono evidenziate in testo sottolineato):

- a) nel messaggio **IE815** è aggiornata la condizione **C026** sul valore del campo 'grado alcolico' che deve essere maggiore o uguale di 0.5 e minore o uguale a 100 e la regola **R002** sulle modalità del trasporto che variano a seconda della tipologia di trasporto;
- b) nel messaggio **IE813** sono state modificate le regole **R002**, analogamente a quanto fatto per il messaggio **IE815**, e la regola **R080** che permette di effettuare un cambio di destinazione anche nel caso in cui sia variato solo l'indirizzo del luogo di consegna per il Destinatario registrato temporaneamente.

Si evidenzia che con l'occasione è stato riformulato **il testo** della condizione **C051** nel messaggio **IE818**, per renderlo di più agevole comprensione, come di seguito riportato:

- a) nel caso il campo "ARC di riferimento" identifica un DAA ORDINARIO, il campo oggetto della condizione è
  - a.1) **vuoto**, se "Rapporto di ricezione/esportazione - Esito globale della ricezione" è uguale a
    - 1-Ricezione accettata e soddisfacente
    - 2-Ricezione accettata anche se insoddisfacente
    - 3-Ricezione rifiutata
    - 21-Uscita accettata e soddisfacente
    - 22-Uscita accettata anche se insoddisfacente
    - 23-Uscita rifiutata
  - a.2) **opzionale**, se "Rapporto di ricezione/esportazione - Esito globale della ricezione" è uguale a
    - 4-Ricezione parzialmente rifiutata

**ma deve essere presente almeno un dettaglio (Tipo record J o K) della Nota di ricevimento/esportazione con valore della quantità rifiutata maggiore di zero nel campo oggetto della condizione.**

b) nel caso il campo "*ARC di riferimento*" identifica un DAA CUMULATIVO, il campo oggetto della condizione è

b.1) **vuoto**, se "Rapporto di ricezione/esportazione - Esito globale della ricezione" è uguale a

- 3-Ricezione rifiutata

b.2) **obbligatorio**, se "Rapporto di ricezione/esportazione - Esito globale della ricezione" è uguale

- 1-Ricezione accettata e soddisfacente.

Il Direttore Centrale  
Teresa Alvaro  
Firmato digitalmente